

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 4 - Fitosanitario Regionale e Lotta alla Contraffazione
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 "Norme sulla Dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";

VISTO il D.P. Reg. n. 696 del 16 02 2018 con il quale è stato conferito al Dr. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 47 del 13 febbraio 2018;

VISTA la nota prot. n. 55944 del 10/11/2017 con la quale viene notificato il decreto conferimento incarico dirigenziale n. 3385 del 09/11/2017 al Dr. Vito Sinatra, come Dirigente del Servizio 4;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 1566 del 11/11/2010, contenente i requisiti per l'attribuzione della qualifica d'Ispettore fitosanitario;

VISTO il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214 e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

VISTO l'art. 34 del suddetto Decreto Legislativo, che prescrive l'utilizzo di funzionari pubblici tecnicamente qualificati, per assolvere ai compiti di controllo riservati agli Ispettori fitosanitari;

VISTO l'art. 35, comma 6, del suddetto Decreto Legislativo, laddove viene previsto che gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni, svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale;

CONSIDERATO che non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale previsto dall'art. 34 comma 5 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214, che deve individuare i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione al registro nazionale degli Ispettori fitosanitari;

CONSIDERATA la progressiva diminuzione del numero degli Ispettori fitosanitari in organico presso questo Servizio Fitosanitario, anche a seguito dei pensionamenti effettuati in applicazione della vigente normativa;

CONSIDERATA l'esigenza di valorizzare la professionalità acquisita nel tempo dal personale con qualifica di Agente fitosanitario, in possesso di adeguato titolo di studio, con qualifica almeno di Funzionario, nonché di rideterminare, nelle more dell'emanazione delle disposizioni nazionali, i suddetti requisiti, anche al fine di incrementare la consistenza degli Ispettori Fitosanitari in servizio;

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare le attuali disposizioni regionali, in materia di nomina degli Ispettori fitosanitari;

A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

D E C R E T A

Art. 1

L'articolo 2 del Decreto del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 1566 del 11/11/2010 è così sostituito:

Art. 2

Nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 34, comma 5, del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 214 e del provvedimento di istituzione del profilo professionale per gli Ispettori Fitosanitari all'interno del Dipartimento Agricoltura, previsto dal comma 5 dell'art.23 del decreto legislativo n.84/2012, che modifica l'art.34 del decreto legislativo 214/2005, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per l'acquisizione della qualifica d'Ispettore Fitosanitario sono necessari i seguenti requisiti:

- Prestare servizio, anche in via indiretta sotto forma di dipendenza funzionale, nel Servizio Fitosanitario Regionale e Lotta alla Contraffazione di cui al precedente articolo;
- Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di agrotecnico, diploma di perito agrario, laurea triennale o magistrale ad indirizzo agrario/forestale o biologico.
- Il diploma di geometra è considerato requisito valido, esclusivamente per i soggetti con qualifica non inferiore a Funzionario, in organico nel Servizio Fitosanitario da almeno 10 anni continuativi, svolti in affiancamento ad Ispettori fitosanitari e con attuale qualifica di Agente fitosanitario di durata non inferiore a tre anni;
- Conseguimento di un attestato rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale o Centrale, o da altro soggetto dagli stessi delegato, di regolare frequenza di un corso di formazione di base per Ispettori fitosanitari, anche in qualità di uditore, di durata non inferiore a 5 giorni complessivi. In alternativa, potranno essere ritenuti validi dal Servizio Fitosanitario Regionale attestati di corsi specifici di medesima durata, tenutisi in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Gli Ispettori fitosanitari sono tenuti ad espletare le attività di aggiornamento e riqualificazione, stabilite successivamente da questo Servizio.

Art. 3

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento.

Palermo, **14 dicembre 2018**

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE

(Carmelo Frittitta)

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa,
del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. N.39/93*